

ART. 49 - ICI

1. Visto l'articolo 3, comma 57, della Legge n. 662 del 23 Dicembre 1996, l'articolo 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs n. 446 del 15 Dicembre 1997 e l'articolo 7 del Regolamento dell'imposta Comunale sugli Immobili, adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 40 del 25 Marzo 2003 le parti concordano sui criteri di ripartizione della percentuale di gettito ICI , da utilizzare come compenso incentivante il personale.
2. Il progetto è costituito da una serie di azioni tese a contrastare il fenomeno dell'evasione dell'imposta consentendo di realizzare un recupero di gettito ed il raggiungimento dell'obiettivo dell'equità fiscale.
3. La complessità delle operazioni da svolgere richiede l'impegno di personale specializzato anche appartenente ad aree diverse dall'Area Servizi Finanziari. In particolare è previsto il coinvolgimento di personale dell'Area Governo del territorio – beni culturali, del Servizio Sistemi Informativi e dell'Area Servizi generali.
4. Il vigente Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili prevede, secondo quanto disposto dall'articolo 7, che una percentuale annua pari all'1,2% del gettito ICI possa essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del Comune ed all'erogazione di un compenso incentivante al personale impegnato nella realizzazione del progetto. Lo stesso articolo 7 prevede che i criteri generali del progetto, elaborato dal Dirigente responsabile, debbano essere preventivamente concordati con le rappresentanze sindacali.
5. Le risorse destinate a incentivare il personale confluiranno nelle risorse decentrate. I criteri approvati dalla Delegazione Trattante il 14 Ottobre 2003 e sue successive modificazioni, sebbene non materialmente allegato, sono parte integrante e sostanziale del presente CCID.